



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

Prot. n.14379
dell' 1.10.2013

ORDINANZA N. 32 DEL 01/10/2013

OGGETTO: RIPRISTINO, PULIZIA E CORRETTA GESTIONE DEI FOSSATI DI PROPRIETA' PRIVATA PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, TAGLIO RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE PUBBLICHE, MANUTENZIONE AREE VERDI E/O INEDIFICATE

IL SINDACO

PREMESSO che in occasione delle precipitazioni piovose più intense l'acqua, anziché defluire regolarmente verso la rete di scolo principale, ristagna nelle campagne, nei cortili, nei piazzali e nei fossi laterali alle pubbliche strade, comportandone in alcuni casi anche l'allagamento temporaneo;

ACCERTATO che le cause di tali inconvenienti posso essere attribuite:

- alla occlusione come alla mancata o scarsa manutenzione degli scolli privati (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati;
- all'insufficiente sezione o errata collocazione di quota delle tubazioni sottostanti ai passi carrai privati;

RITENUTO che al fine di garantire la sicurezza idraulica nelle zone extraurbane occorre ripristinare e mantenere in efficienza gli alvei dei fossati, canali, tubazioni e scoline laterali alle strade comunali su tutto il territorio comunale, sino alla loro immissione nella rete idraulica principale;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare viabilità e visibilità delle strade ad uso pubblico per evitare pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica, in particolare sulle curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della strada;

RAVVISATA altresì la necessità di tenere le aree private sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e rifiuti in genere attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di scongiurare inconvenienti igienico-sanitari;

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917, 1042, 1090 del Codice Civile, relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi ed altri alvei, agli obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui, nonché alla manutenzione di canali;

VISTI gli artt. 29, 31, 32 e 33 del nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i., inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali, la corretta manutenzione di canali artificiali, dei manufatti esistenti al di sopra di essi e delle piantagioni e siepi;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. n. 29, 31, 32 e 33 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere siano esse incolte e/o non edificate, appartenenti o meno a fondi rustici che di fabbricati sia rurali che urbani di provvedere a proprie cure e spese a quanto di seguito descritto:



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

1. alla escavazione, profilatura, risagomatura, spurgo e pulizia di tutti i fossi privati presenti o preesistenti nel territorio comunale, in particolare quelli interpoderali e/o confinanti con le strade comunali, così da favorire il regolare deflusso delle acque e la loro immissione nella rete idraulica principale;
2. all'adeguamento, se necessario, dopo le operazioni di escavazione e pulizia del fosso, sia della dimensione che della quota di posa delle tubazioni esistenti;
3. al ripristino dell'efficienza idraulica delle opere sottostanti ai passi carrai privati, di raccordo fra canali d'acqua a cielo aperto;
4. a regolare gli eventuali manufatti di sostegno (panconature, ecc.) in modo da garantire il corretto deflusso delle portate di piena;
5. alla manutenzione e pulizia di tutte le aree del territorio, in particolare di quelle adiacenti alle strade soggette al pubblico transito in modo tale da non creare pericolo per gli utenti della strada;
6. al mantenimento di tutte le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc, attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rischi igienico-sanitari e di propagazione incendi.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e comunque entro il **termine di mesi 1 (UNO)** dall'affissione della presente all'Albo Pretorio che si intenderà avvenuta il 1 ottobre 2013.

Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire la perfetta pulizia ed efficienza idraulica degli scolì e delle opere idrauliche connesse.

Che il Dipartimento 3 – Tecnico, Servizio Manutentivo e la Polizia Municipale del Comune di Priverno, le Forze dell'Ordine, il Consorzio di Bonifica, sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che è assolutamente vietato:

- procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti;
- rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua;

Che il materiale proveniente dalla pulizia degli scolì, deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo;

Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari al ripristino delle adeguate condizioni igienico-sanitarie ed idrauliche dei corsi d'acqua avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico dei soggetti inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia;

Che l'inosservanza delle su elencate prescrizioni comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. n. 267/2000, art. 7 bis e s.m.i. (da €25,00 ad €500,00), dal Codice della Strada (da €143,00 ad €639,00) o da altre disposizioni regolamentari o di legge;

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e l'immediata diffusione della presente mediante affissione nei luoghi pubblici, sul sito internet del Comune e comunicata alle associazioni locali degli agricoltori, affinché ne diano comunicazione agli iscritti operanti nel territorio comunale.

Che la presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico del Comune di Priverno;
- Al Responsabile del Dipartimento 4 - Polizia Municipale del Comune di Priverno;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Priverno
- Al Comando della Guardia Forestale di Priverno;
- Al Consorzio di Bonifica Pontina, competente per territorio;



COMUNE DI PRIVERNO

Città d'Arte e Medaglia d'argento al merito civile

Provincia di Latina

- Al Comando di Polizia Provinciale di Latina;
- Al Segretario Generale Comunale.

INFORMA

Che l'amministrazione competente è il Comune di Priverno;

Che ai sensi dell'art.5, terzo comma, della legge 241/90 il responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna, responsabile del Dipartimento 3 – Tecnico;

Che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Latina (Legge n.1034 del 06/12/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n.1199 del 24/11/1971).

Priverno, 1 ottobre 2013

Il Responsabile del Dipartimento 3
arch. Claudia ROMAGNA

Il Responsabile del Dipartimento 4
dott. Giuseppe CELLI

IL SINDACO
dott. Angelo DELOGU

www.AlboPretorionline.it 01/10/13